



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 6

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere**

AUDIZIONE DEL PRIMO DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO
LA QUESTURA DI TRENTO, ANNAMARIA MAGGIO,
E DEL TENENTE COLONNELLO PRESSO L'UFFICIO
LEGISLAZIONE DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI, FILIPPO VANNI

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO,
DOTTOR ROBERTO BICHI

9^a seduta: martedì 11 giugno 2019

Presidenza della Presidente VALENTE

I N D I C E**Audizione del Primo Dirigente della divisione anticrimine della Polizia di Stato presso la Questura di Trento, Annamaria Maggio, e del Tenente Colonnello presso l'Ufficio legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Filippo Vanni**

PRESIDENTE	Pag. 3, 12, 13 e <i>passim</i>	<i>MAGGIO</i>	Pag. 3, 13, 14 e <i>passim</i>
ALFIERI (PD)	13	VANNI	7, 15, 16
FANTETTI (FI-BP)	13		
RAUTI (Fdi)	15		

Audizione del Presidente del Tribunale di Milano, dottor Roberto Bichi

PRESIDENTE	Pag. 17, 12, 25 e <i>passim</i>	<i>BICHI</i>	Pag. 18, 20, 27 e <i>passim</i>
ALFIERI (PD)	20, 25		
CONZATTI (FI-BP)	26, 29		

Sono presenti il primo dirigente della Divisione anticrimine della Polizia di Stato presso la Questura di Trento, Annamaria Maggio, il tenente colonnello presso l'Ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Filippo Vanni e il presidente del Tribunale di Milano, dottor Roberto Bichi.

I lavori hanno inizio alle ore 11,10

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto inoltre che le audite e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, preciso che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del primo dirigente della Divisione anticrimine della Polizia di Stato presso la Questura di Trento, Annamaria Maggio, e del tenente colonnello presso l'Ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Filippo Vanni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del primo dirigente della Divisione anticrimine della Polizia di Stato presso la Questura di Trento, Annamaria Maggio, e del tenente colonnello presso l'Ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Filippo Vanni.

Ringraziamo e diamo il benvenuto ai nostri auditi, a cui lascio immediatamente la parola.

MAGGIO. Desideriamo innanzitutto ringraziare la Commissione per l'attenzione rivolta alla Questura di Trento. A Trento abbiamo da qualche tempo sperimentato un protocollo, in collaborazione con la Provincia autonoma, con altre istituzioni e con le Forze di polizia, finalizzato esclusivamente alla prevenzione e a limitare la reiterazione, o comunque l'aggrava-

mento, delle situazioni di violenza domestica o di *stalking* che ci vengono segnalate.

Si tratta di un protocollo che, oltre alle Forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri e Polizia locale) coinvolge il commissariato del Governo, ovvero la Prefettura, la Provincia (sia come Dipartimento delle pari opportunità, sia come servizi sociali), le assistenti sociali, la sanità e la casa rifugio. Tale protocollo funziona così: periodicamente, di solito una volta ogni settimana o due, ci incontriamo in Questura, dove esaminiamo taluni casi in cui, nel corso dei procedimenti di ammonimento seguiti dalla Questura, sono emerse particolari criticità. Si tratta, ad esempio, di casi in cui la violenza o la situazione sono particolarmente gravi, per lo stato di gravidanza della signora coinvolta, per la presenza di minori molto piccoli, o per la presenza di procedimenti penali già avviati o passati e quindi per i precedenti penali dell'autore delle violenze o comunque in caso di precedenti interventi delle forze dell'ordine, quando dunque la situazione è particolarmente critica. Qualora, nel corso dell'ammonimento, emergano situazioni di questo tipo, esse vengono trattate dalla citata commissione. Di conseguenza questo gruppo propone delle misure – ciascun componente per la propria competenza – volte a tutelare la vittima, ad impedire la reiterazione della violenza e ad assistere la signora coinvolta, dal punto di vista dell'assistenza legale, dell'assistenza psicologica e dell'assistenza sanitaria, qualora sia stata richiesta.

Alla signora viene proposta la repentina accoglienza presso una struttura di accoglienza o, comunque, qualora ci siano delle difficoltà o la signora non sia disponibile, presso familiari o amici, in modo da sottrarre nell'immediatezza la vittima all'esposizione ad eventuali rischi di reiterazione; ovviamente la vittima viene accolta con i bambini, qualora siano presenti. Nel contempo vengono attivate le procedure di ammonimento nei confronti dell'interessato, che consistono nella convocazione in Questura, con notifica dell'avvio del procedimento per violenza o per *stalking*, con l'immediata imposizione della cessazione di qualsiasi tipo di attività di violenza e quindi di reiterazione, rappresentandogli che, in caso di reiterazione, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per maltrattamenti in famiglia e che quindi si potrebbe ipotizzare questo tipo di reato. Quindi viene avviato nei suoi confronti questo procedimento di ammonimento. Ovviamente, qualora emergano anche reati procedibili d'ufficio, si trasmettono gli atti alla Procura, come è necessario.

Contemporaneamente, alla signora viene proposta assistenza legale, psicologica e, laddove prevista e richiesta, anche un'assistenza sanitaria. Ovviamente è necessario e anzi è indispensabile il consenso della vittima, perché nel caso in cui la signora, come spesso purtroppo avviene, non intenda allontanarsi dalla propria casa familiare, ovviamente i rischi di reiterazione sono maggiori e a quel punto si opera un'azione di intervento nei confronti dell'interessato, rappresentandogli tutte le possibili conseguenze negative e che c'è un faro acceso su di lui, ovvero che lo attenzioniamo e che, se alla signora «si scheggia l'unghia del mignoletto» intanto

andiamo da lui, che poi dopo spiegherà, in maniera tale che nell'immediatezza ci sia un effettivo *stop* alla violenza.

Spesso la vittima non vuole denunciare (sempre qualora non ci siano casi di reiterazione di maltrattamenti) e questo complica la situazione, perché se ci sono solo reati perseguibili a querela e la signora non vuole denunciare, non possiamo certo obbligarla. È proprio in questi casi, però, che prestiamo attenzione maggiormente alla vittima, perché non è protetta dagli strumenti previsti dalla legge, quali il divieto di avvicinamento o l'allontanamento dalla casa familiare.

Il gruppo funziona perché le donne si sentono seguite; le stesse vittime vengono poi periodicamente contattate, anche a distanza di tempo (facciamo un monitoraggio a quindici giorni, ad un mese, ad un mese e mezzo e a due mesi), per verificare la situazione. Se nell'immediatezza il problema cessa, per l'intervento della polizia o dei carabinieri, l'esperienza ha dimostrato che, con il passare del tempo, questo effetto dissuasivo viene ad essere meno incisivo. C'è quindi una sorta di monitoraggio, che viene effettuato sia dalle assistenti sociali, sia dalle Forze di polizia dislocate sul posto, sia dalla polizia urbana e sia dalla stessa commissione, che periodicamente contatta la signora con uno dei suoi componenti e sente un po' come vanno le cose.

Per quanto riguarda invece le criticità del sistema, con l'introduzione della legge n. 119 del 2013 molto è cambiato. Lo strumento dell'ammonimento per *stalking* e per violenza domestica è, a mio parere, molto efficace, se applicato a tutti i casi, cioè se applicato sempre e in ogni caso. Il problema è che le segnalazioni sono numerosissime e occorrerebbe a mio parere attivarlo in qualsiasi caso di segnalazione, anche per un intervento singolo e anche per un intervento apparentemente poco significativo, che però potrebbe nascondere una situazione ben più grave, perché l'esperienza ci dice che, soprattutto in casi di convivenza tra la vittima e il responsabile, con minori, di solito la donna tende a minimizzare. Quindi, una situazione che apparentemente potrebbe sembrare non particolarmente grave può nascondere delle insidie, perché talvolta i fatti vengono raccontati in maniera minimizzata proprio dalla vittima. È un elemento determinato dalla situazione – si tratta spesso infatti di coniugi o conviventi che hanno bambini piccoli – per cui, finché la situazione non precipita, di solito la donna non fa emergere la drammaticità della situazione. Ecco perché dico che l'ammonimento dovrebbe partire sempre, anche nei casi apparentemente poco significativi.

Posso dunque illustrarvi alcune criticità, che ho messo in evidenza. Innanzitutto sarebbe opportuno che la legge prevedesse l'obbligatorietà dei corsi per i maltrattanti. Si tratta di corsi fondamentali, che di fatto vengono elusi dagli interessati.

Occorrerebbe che il giudice nella sentenza potesse prevedere l'obbligatorietà di questi corsi, oppure con l'ammonimento, prevedendo delle sanzioni; è importante che gli interessati seguano questi corsi obbligatori, perché essi fanno prendere consapevolezza agli interessati dell'illegittimità e della tragicità del proprio comportamento. Ovviamente nei casi più gravi,

in cui la persona è stata condannata con sentenza passata in giudicato, si dovrebbe valutare, soprattutto per gli stranieri, l'ipotesi di una revoca della cittadinanza. Questo potrebbe essere un grosso deterrente, in quanto la questione della cittadinanza è molto sentita. Se lo straniero sa che può perdere la cittadinanza, ciò rappresenta un forte deterrente. Penso ai reati più gravi, in caso di condanna passata in giudicato: mi riferisco al femminicidio, ai maltrattamenti in famiglia, alla violenza sessuale e allo *stalking*.

In questi casi, qualora tra vittima e carnefice vi siano dei figli minori, sarebbe opportuna anche la perdita della responsabilità genitoriale. Una persona che picchia, fa *stalking*, violenta, non può avere la responsabilità genitoriale dei figli. Sarebbe quindi opportuno adottare anche in questi casi la misura che ha adottato, ad esempio, il procuratore della Repubblica dei minori di Reggio Calabria, il quale ha revocato la potestà genitoriale in casi di mafia o di 'ndrangheta. Questo potrebbe essere un altro deterrente. Si può poi prevedere l'esclusione – se ne parla spessissimo – dei riti alternativi con sconti di pena per i reati di maltrattamento, di femminicidio, di violenza sessuale e di *stalking*. È chiaro che, se l'interessato sceglie il rito abbreviato e invece di dieci anni ne prende tre, la vittima non si sente tutelata.

Sarebbe inoltre auspicabile l'introduzione dopo la condanna, come misura di sicurezza, delle misure previste oggi come cautelari, ad esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l'allontanamento dalla casa familiare. Queste sono ottime misure, ma sono previste solo come misure cautelari, quindi nel corso del procedimento; a fine condanna il condannato esce di prigione e non ha nessun divieto di avvicinarsi alla vittima, quindi la vittima se lo trova sotto casa e nessuno può dirgli niente. Nella condanna sarebbe opportuno che il giudice potesse prevedere, come misura di sicurezza, il divieto di avvicinamento. Suggestivo è ancora l'introduzione, per i condannati per *stalking*, violenza domestica, violenza sessuale e maltrattamenti, del divieto di dimora nello stesso Comune. Ci sono casi di violenza sessuale in cui il condannato, dopo aver scontato tre, quattro o cinque anni di pena, prende la residenza di fronte alla casa della vittima; la vittima si trova a doverlo incontrare tutti i giorni e nessuno può dirgli niente. Anche in questo caso, una previsione della possibile misura di sicurezza del divieto di dimora nello stesso Comune della vittima potrebbe essere un forte aiuto e rappresenterebbe un'attenzione nei confronti della vittima. Sarebbe inoltre opportuna l'introduzione specifica del reato di violenza assistita. La violenza assistita è terribile: spesso i minori assistono a scene drammatiche (non mi riferisco solo al femminicidio, ma alle stesse percosse, ai maltrattamenti e alla violenza sessuale). Occorre una punizione specifica per il reato di violenza assistita, ovviamente con perdita della responsabilità genitoriale. Un'altra criticità che abbiamo notato è relativa al fatto che nello *stalking* non è prevista l'aggravante dello stato di gravidanza della vittima. È prevista nel caso del maltrattamento in famiglia, ma nello *stalking*, se la vittima è in gravidanza, non è prevista alcuna aggravante. Sarebbe opportuno che la legge

la prevedesse, così come avviene per i maltrattamenti. Questa è una criticità che si potrebbe facilmente tamponare.

La legge n. 119 prevede opportunamente la possibilità di sospensione della patente, come misura accessoria, per gli ammoniti di violenza domestica. Sarebbe ancora più opportuno prevederla anche nei casi di ammonimento per *stalking*; in questi casi infatti non c'è la possibilità di sospensione della patente, come invece c'è nel caso dei reati di violenza domestica. Poiché lo *stalking* è costituito spessissimo anche da pedinamenti e da inseguimenti, la previsione della misura accessoria della sospensione della patente, che è una sanzione amministrativa, sarebbe più che opportuna. Anche questo sarebbe un forte deterrente. Si suggerisce poi di prevedere l'arresto in flagranza nel caso in cui il condannato violi il divieto di avvicinamento: nel caso in cui il giudice emetta la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il responsabile la violi, non c'è nessuna sanzione e non c'è nessuna possibilità di arresto. La previsione dell'arresto sarebbe pertanto un deterrente nei confronti di chi commette tale violazione; poi il giudice valuterà, dopo l'arresto, se aggravare o no la sanzione. Spesso avviene che la pattuglia arriva sul posto e invita ad andare via la persona nei cui confronti è stata emessa una misura di divieto di avvicinamento; ma non può fare altro. Loro lo sanno e questa è una criticità.

Dovrebbe poi esservi la previsione – qui sono un po' durezza – di una sorta di quasi flagranza nei casi di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Voi sapete che la legge n. 119 prevede la misura dell'allontanamento d'urgenza della casa familiare da parte delle Forze di polizia, nel caso in cui vi siano ipotesi di flagranza di reati come minaccia grave, violenza sessuale, lesioni gravi. Ma sapete cosa succede? Nel momento in cui la vittima chiama e la pattuglia arriva, dopo quei sette, otto, dieci o quindici minuti, la flagranza è finita. Poiché il fatto è successo un quarto d'ora o venti minuti prima, non si può procedere. Quindi l'allontanamento dalla casa familiare potrebbe essere esteso anche ai casi di quasi flagranza, cioè in quelle ipotesi in cui i fatti si sono verificati una o due ore prima, anche perché nei casi di lesioni gravi spesso la vittima va in ospedale e a quel punto non si può fare più l'allontanamento, perché oramai la flagranza è terminata.

Suggerisco infine la previsione specifica di una valutazione di quello che è successo da parte del giudice minorile, quando concede i permessi per le visite al papà maltrattante.

VANNI. Signora Presidente, onorevoli senatori, grazie per l'opportunità e per il privilegio di esporre, in un contesto così autorevole, il progetto «Una stanza tutta per sé». Parlerò anzitutto di questo; poi, se il tempo non sarà troppo tiranno, ovviamente anch'io ho una prospettiva *de iure condendo*, giusto per lasciare qualche contributo. Tale progetto è un'iniziativa concreta per il contrasto alla violenza di genere, che nacque a Torino nel 2014. Il titolo fu preso in prestito da un saggio di Virginia Woolf e fu avviato in seguito allo studio condotto, all'interno di una caserma dei Carabinieri della città, sui differenti casi di violenza domestica e

di genere che vedevano all'epoca impegnata l'Arma, sui loro elementi comuni e soprattutto sulle ragioni alla base del fatto che una parte dei procedimenti penali veniva irrimediabilmente archiviata poco prima o durante il processo per l'inspiegabile remissione dell'atto di querela da parte della vittima. Si comprese presto che due fattori principali concorrevano a determinare una donna a perdonare, almeno giudiziariamente, il proprio aggressore e a tornare a condividere con lui la casa e la famiglia. L'impatto con un sistema di presa in carico e tutela non sempre accogliente, ma a tratti respingente, e l'approccio con addetti ai lavori non sempre pronti al contatto con vittime di delitti maturati in contesti personalissimi e per questo molto difficili da raccontare ad estranei.

Per quel che riguarda il settore delle investigazioni, quello su cui mi sono personalmente impegnato in quegli anni, si comprese che per carenza di strutture adeguate, l'accoglienza di donne vittime di atti persecutori, maltrattamenti, percosse, lesioni domestiche o delitti sessuali, avveniva talvolta in ambienti promiscui e condivisi, non certamente riservati, meno che mai a loro dedicati. Altre volte le verbalizzazioni non erano tecniche, non erano mirate all'accertamento di fattispecie criminali così particolari, come quelle che si consumano nelle mura domestiche, con il risultato di avere atti di denuncia non completi, che costringevano a risentire la vittima più volte rendendola, come si dice in gergo vittimologico, vittima due volte. Si mostrò quindi in tutta la sua chiarezza il legame tra l'esigenza di risentire la donna e la nascita in lei del desiderio di interrompere la lunga e difficile via per l'accertamento giudiziario di questi fatti. Avvenne in quei giorni l'incontro con il *club* Soroptimist di Torino, dove ebbi la possibilità di esporre queste criticità e nacque un'idea: il *club* avrebbe finanziato la creazione di una stanza dedicata alla denuncia delle donne, uno spazio protetto e riservato in cui venivano raccolte, ascoltate e comprese, e in cui un carabiniere esperto sarebbe stato in grado di costituire un primo punto di riferimento. Con il supporto poi del comando provinciale della città si decise che la stanza zero sarebbe nata presso la compagnia Torino Mirafiori e il primo passo fu considerare le caratteristiche di questi ambienti; pareti dipinte di colori freddi (immaginate il grigio, il blu), del tutto differenti dalle normali pitture che si trovano all'interno delle nostre caserme e degli uffici di polizia in generale; distanti dal caldo stato emozionale della persona offesa. Nessun richiamo al fatto che ci si trovasse all'interno di un edificio pubblico, quindi nessuna fotografia ufficiale, bandiere, stemmi o quant'altro. La presenza di qualche quadro o disegno che richiamasse momenti laici, come un paesaggio; un tavolo non troppo grande, con ripiano chiaro, senza sovrastrutture o strutture complesse, che lasciasse anche vedere addirittura la figura stessa del verbalizzante (le sue gambe, i suoi piedi), quindi che non frapponesse più ostacoli di quanti ne fossero necessari, sedie comode, un *personal computer* munito di un dispositivo di telecamera e microfono – uno dei punti di forza della stanza dedicata – entrambi da dichiarare con chiarezza prima dell'inizio della verbalizzazione.

Come ho detto si è trattato di un punto qualificante, perché i carabinieri avevano la possibilità di informare la Procura della Repubblica a valle della verbalizzazione, trasmettendo sia il verbale, sia il Cd-Rom contenente la videoregistrazione dell'audizione e quindi le emozioni non verbali, le espressioni e quant'altro capaci di raccontare l'esperienza vissuta, fornendo una chiave di lettura per l'interpretazione degli atti. La stanza è stata finanziata interamente dal *club* Soroptimist di Torino e realizzata in poche settimane, scegliendo un locale della caserma dei carabinieri. Fu presentata cinque anni fa nel corso di una conferenza stampa. La sperimentammo subito, speranzosi di cercare di comprendere quali fossero le criticità che sarebbero emerse dall'uso pratico. Scoprimmo così che tali locali erano una condizione necessaria per riuscire nella sfida di accompagnare le donne vittime di violenza nel percorso giudiziario, ma non sufficiente. Si sarebbe dovuta infatti abbinarvi la migliore formazione del personale, appositamente scelto per le sue qualità, cui affidare la gestione di questi casi. Ebbe inizio quindi un processo di formazione, basato sullo studio delle denunce, l'evidenziazione degli errori commessi, l'esaltazione dei successi operativi raggiunti e si arrivò a disporre di un bacino di investigatori che si alternavano nell'uso dell'unica stanza all'epoca disponibile.

In breve, si realizzò che, pur in un ambiente riservato e dedicato, vi erano alcuni passi indispensabili da compiere nella giusta direzione. Porre le domande giuste, capaci di ricostruire il caso, evidenziare non soltanto tutti gli elementi costitutivi di fattispecie molto complesse (pensate ai maltrattamenti o agli atti persecutori), ma anche le più intime caratteristiche della relazione all'interno della quale questi delitti erano maturati. Ciò per limitare il rischio di dover risentire la persona offesa una seconda volta e l'ulteriore e più grave rischio di un possibile colpo di scena nel corso del dibattimento penale, capace di far vacillare la credibilità della vittima di violenza e con lei del suo racconto. Il tutto ovviamente con la giusta distanza emotiva tra gli operatori e la persona offesa, per confermarci professionali, rassicuranti, ma nient'affatto amici o coinvolti.

Chi svolge questo lavoro è chiamato a leggere una situazione emotiva della vittima, che si trova evidentemente in uno stato di inevitabile crisi e, come è stato anticipato nell'audizione precedente, spesso accade che la persona, nel richiedere l'intervento o presentandosi presso i nostri reparti, non attribuisca alla violenza subita una connotazione effettivamente delittuosa. In molti casi questo è ritenuto un comportamento certamente sbagliato, ma non necessariamente antiggiuridico. È una sensazione alimentata dalla speranza, spesso illusoria, che prima o poi qualcosa possa cambiare e questa illusione rappresenta il fattore di maggior vulnerabilità, perché sono queste le condizioni in cui le donne sono indotte a concedere il cosiddetto incontro chiarificatore, connotato da un elevatissimo margine di rischio di brutali aggressioni sul finire di una relazione affettiva, se così può definirsi.

Prendo in prestito le parole della scrittrice americana Jill Cooper, che faceva anche tra l'altro la conduttrice televisiva, che ha scritto un libro in quanto vittima a sua volta di gravissimi atti persecutori. Il libro si intitola «Una vita tutta mia». La scrittrice afferma: «possiamo venire maltrattati

soltanto finché lo accettiamo e io avevo acconsentito un bel po' a fare la parte del capro espiatorio, ma quanta di questa propensione mi era stata instillata dai miei genitori e dalla mia famiglia originaria? Mi stavo davvero comportando così volontariamente, oppure stavo perpetuando quell'immagine distorta e malata, che mi era stata imposta da altri? Arriva un momento in cui devi attribuire le colpe a quelli che effettivamente le meritano e cominciare a fare per conto tuo». Quando ho letto questa frase, ho compreso – se ce ne fosse ancora bisogno – quanto la denuncia di ogni forma di violenza di genere, specie in ambito domestico, sia un atto necessario, perfino in ossequio al rispetto e al bene che una donna vuole ai propri figli, per evitare loro il contagio con un modello violento, che è assolutamente facile da apprendere come fosse una lingua.

Mi avvio alla conclusione lasciando una parte del tempo, come è stato richiesto, per eventuali suggerimenti. Non abbiamo trovato ancora un modo efficace per misurare la riuscita del progetto, perché non lo possiamo fare dal numero delle denunce, perché esse possono aumentare per l'efficacia della nuova modalità di verbalizzazione o diminuire per l'efficienza di una maggiore attività repressiva e per la diffusione di una maggiore cultura di rispetto di genere, su cui certamente si sta investendo e non da oggi. Più che dai grafici insomma fu il ritorno che proveniva dalle persone, che convinse che la strada era quella giusta.

Quindi, grazie alla disponibilità di questa associazione che ho citato prima, il *club* Soroptimist, il progetto ha avuto una rapida espansione, con la creazione di molti altri locali presso altrettante caserme dei carabinieri devoluti all'accoglienza. Torino fu rapidamente coperta.

Nell'anno successivo fu siglato poi un protocollo tra il Comando generale di Roma e la componente nazionale dell'associazione privata di cui ho detto e oggi, secondo un aggiornamento di ieri, si contano centododici stanze dedicate, di cui novantasei presso le caserme dell'Arma e sedici presso gli uffici della polizia. Una realtà in espansione che dimostra, insieme all'importanza, che certamente l'Arma, come altri, attribuisce alle tematiche di genere e al contrasto dei delitti a esse collegate, anche l'esistenza di un bisogno di protezione da parte delle vittime, che si trasforma in una richiesta di vicinanza e di ascolto privilegiato.

Queste istanze, secondo il mio parere, hanno trovato una possibile risposta anche nelle stanze dedicate.

Nel finale del mio intervento, vorrei approfittare dell'opportunità odierna per lasciare alla Commissione il mio contributo relativo alle modifiche che, riflettendo, riterremo importanti sul complesso *corpus* normativo relativo al contrasto della violenza di genere, delineato dai provvedimenti del 2009 e del 2013. Tra l'altro mi riallaccio così alla discussione sul codice rosso anti-violenza, che è sottoposto alla loro attenzione proprio in questi giorni.

Vorrei fare anzitutto riferimento all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, che è una misura pre-cautelare introdotta nel 2013, per cui è prevista la possibilità per la Polizia giudiziaria, in anteprima assoluta, di allontanare il maltrattante in luogo della persona offesa. Ciò che

veniva fatto prima e che purtroppo – per le cose che dirò – viene fatto anche oggi è che, nel caso di un intervento in flagranza per maltrattamento domestico o lesioni domestiche o comunque collegate ad una dinamica di violenza di genere, si prende la persona offesa e la si sposta nelle strutture protette. Ciò alimenta quel sentimento che porta alla remissione della querela, di cui ho parlato in precedenza, perché la donna viene spostata con i propri figli in una casa di accoglienza, magari insieme a persone che non sempre sono appartenenti al medesimo contesto o hanno subito gli stessi delitti – c'è infatti di tutto e dipende anche dalla realtà in cui ci si trova – e a volte preferisce consentire al proprio figlio o ai propri figli di tornare a casa, continuando però a subire determinati atteggiamenti, piuttosto che inerpicarsi in un percorso giudiziario lungo e difficile, lontano dalla propria dimora. Nasce così, quindi, l'allontanamento di urgenza, che consente alla polizia giudiziaria, in caso di flagranza di una serie di delitti di genere, di spostare il maltrattante con un provvedimento proposto dalla polizia giudiziaria, ma disposto dal pubblico ministero, con una comunicazione resa anche per *e-mail*. Si tratta quindi di una procedura piuttosto rapida e snella da adottare. Il problema è però costituito dal requisito della flagranza, perché non è difficile immaginare che i delitti maturati nelle mura domestiche comportano, per loro natura, la difficoltà giuridica per la polizia giudiziaria – non voglio parlare di impossibilità – di certificare lo stato di flagranza, così come lo delinea il codice di rito e soprattutto così come lo delinea la Cassazione a Sezioni unite, che non troppo recentemente ha chiarito che di flagranza ce n'è una sola, e che non esiste la quasi flagranza, la semi-flagranza o la «forse flagranza».

Personalmente, nella mia vita professionale ho applicato cinque volte l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e tre volte non ho avuto la convalida del giudice, per mancanza di flagranza. Un provvedimento precautelare impone infatti la convalida del GIP, essendo una misura privata: se difetta la flagranza, il giudice non convalida, nonostante a monte ci sia un'autorizzazione del pubblico ministero.

Voglio andare anche un po' oltre rispetto a quanto è stato detto: sarei addirittura per togliere il requisito della flagranza dalla citata misura e ne spiego brevemente i motivi: è vero che si tratta di una misura pre-cautelare, ma se ci pensiamo è una misura pre-cautelare «spuria», perché impone l'autorizzazione del pubblico ministero. Quindi, pensate che oggi posso arrestare fuori flagranza per violenza in occasione di manifestazione sportive e quindi condurre in carcere senza nessuna autorizzazione del pubblico ministero che procede (lo devo solo informare), ma non posso allontanare da casa un presunto maltrattante, perché non c'è il requisito della flagranza.

Quindi l'eliminazione di questo requisito aprirebbe molte possibilità, anche se è vero che si può sbagliare. Pensate però a come può essere maggiormente risarcibile l'errore di aver condotto un uomo fuori casa per una notte, piuttosto che aver sbagliato e averlo portato in carcere una notte. Trattandosi quindi di una notte fuori casa, ritengo che, anche ove fosse

commesso un errore e fermo restando che c'è l'autorizzazione del pubblico ministero che procede, probabilmente sarebbe facile contemplare un risarcimento, revocando al più presto la misura.

In aggiunta a questo, si consideri che il decreto-legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013, ha introdotto, all'articolo 380 del codice di procedura penale, la lettera *l)-ter*, che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Quindi, se intervengo in flagranza di maltrattamenti in famiglia, non posso comunque allontanare il soggetto, ma lo devo arrestare. Sono un pochino provocatorio, ma parlo per esperienza vissuta: nei casi di maltrattamenti verso familiari e conviventi, il delitto potrebbe non avere una chiarezza lampante nel caso ad esempio di un intervento notturno, in una famiglia. In tal caso è infatti necessario sentire i vicini, rivolgersi al pronto soccorso per vedere referti più o meno recenti, ascoltare le persone vicine al contesto familiare o i parenti, per connotare il maltrattamento. Il maltrattamento è infatti un delitto a consumazione abituale e potrebbe non essere semplice dimostrarlo in flagranza, nottetempo, perché queste cose accadono sempre nottetempo. Quindi, nel dubbio devo arrestare ma non posso allontanare, anche quando, probabilmente, per la complessità del caso, potrebbe essere più utile allontanare il soggetto piuttosto che arrestarlo.

Concludendo, oggi non abbiamo una sanzione penale per chi viola il provvedimento di allontanamento di urgenza disposto dalla polizia giudiziaria. Quindi la polizia giudiziaria effettua l'allontanamento, ove riesca ad arrivare in flagranza, e allontana il soggetto intimandogli di non avvicinarsi, né all'abitazione né ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa. La violazione di questo precetto, però, non ha sanzione. La sanzione è che scrivo al giudice, il quale, se lo ritiene, al termine di un'istruttoria, che nel migliore dei casi impiega qualche giorno ad essere completata, può emettere una misura cautelare, ovvero un divieto di avvicinarsi, un arresto domiciliare o, nei casi più gravi, anche la custodia cautelare in carcere.

Non c'è però nessuna sanzione immediata da applicare: ecco perché forse sarebbe utile riflettere sulla possibilità di introdurre, come sanzione, l'arresto facoltativo in flagranza di chi è colto nell'atto di violare la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza, già disposta dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero.

Si tratta ovviamente di una norma che va costruita e pensata, perché sarebbe un caso unico di sanzione per violazione di una misura precautelare di polizia; però magari, ragionando su un'ipotesi di pena da applicare e sulla costruzione ad esempio di un reato *ad hoc*, credo che probabilmente si potrebbe fare una riflessione e arrivare a dotare questo strumento della giusta sanzione penale, in caso di violazione, il che chiuderebbe il cerchio degli strumenti di tutela anticipata.

Vi ringrazio moltissimo per l'opportunità che mi avete offerto e per la vostra attenzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperto il dibattito.

FANTETTI (*FI-BP*). Ho una domanda di tipo comparativo, sull'esperienza della Provincia autonoma di Trento. Vorrei sapere se tra la vostra esperienza diretta e quella nella Provincia di Bolzano, che è contigua, ma ha caratteristiche diverse, avete l'evidenza di situazioni particolarmente diverse e di trattamenti diversi da parte dei vostri colleghi, nell'ambito della comunità di lingua tedesca.

Rivolgo poi una considerazione al colonnello Vanni: siamo dell'idea che non esista una giuridicità della norma, senza una sanzione per la violazione della norma stessa. Ricordo anzi che questo tema mi costò personalmente la lode al primo esame di filosofia del diritto all'Università la Sapienza. Rimango però convinto dell'approccio kelseniano alla materia.

MAGGIO. Per quanto riguarda Bolzano, premesso che c'è un'altra Questura e quindi sono altri i colleghi che seguono la situazione, in una Provincia diversa, che io sappia non c'è un analogo protocollo.

Che io sappia un analogo protocollo non c'è, quindi la questura si attiva nel caso con ordinari ammonimenti; ma un protocollo di collaborazione tra le varie istituzioni non mi risulta. Il protocollo che è stato istituito a Trento è frutto di un'effettiva collaborazione tra le istituzioni, che vede in *primis* una forte collaborazione tra le persone, perché le istituzioni, come sappiamo, sono fatte di persone. Quindi c'è una forte collaborazione, ma soprattutto una stima reciproca e una sinergia effettiva. Solo in questo caso un protocollo del genere può funzionare, perché voi capite che ci vuole un rapporto personale che vada al di là del formale rapporto istituzionale. E questo a Trento c'è.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere a entrambi gli auditi come arrivano le notizie rispetto ai singoli reati. Arrivano sempre dalla donna, cioè dalla parte offesa, o anche tramite altre modalità? Con quali percentuali? La donna che viene e che racconta lo fa al fine di presentare una querela oppure solo per chiedere aiuto, senza essere neanche consapevole di quello che vuole sostanzialmente?

ALFIERI (*PD*). Dottoressa Maggio, lei prima ha parlato, tra le varie misure che potrebbero funzionare da deterrente, anche della perdita della cittadinanza. Poiché questo è un dibattito molto sviluppato, che agita anche il confronto politico, vorrei comprendere se c'è una letteratura giuridica che testimoni come questa misura possa effettivamente funzionare da deterrente. Vorrei sapere inoltre se avete riflettuto su come si potrebbe superare un limite molto forte da questo punto di vista, dal momento che molti Paesi africani o mediorientali prevedono la perdita della cittadinanza nel momento in cui si acquisisce quella italiana e dal momento che noi abbiamo ratificato sia la convenzione del 1954 e che quella del 1961 sull'apolidia, che non permettono di fatto di togliere la cittadinanza a una persona che rimarrebbe priva di qualunque cittadinanza. Poiché questo è un tema importante, vorrei capire, nel momento in cui si ragiona su tutto

il *set* degli strumenti di deterrenza, se avete fatto una riflessione *ad hoc* su questo punto e sulle criticità che esso comporta.

PRESIDENTE. Ricordo a tutti noi che nel decreto sicurezza varato nel 2018 c'è già questa norma. Lo ricordo perché fui io stessa a intervenire in Aula per il Partito democratico, dicendo che quella era una disparità tra italiani e stranieri, rispetto alla quale io personalmente, non come Presidente alla Commissione di inchiesta sul femminicidio, ma come senatrice del PD, esprimo più di una perplessità. C'è una disparità tra italiani e stranieri, perché viene appunto revocata la cittadinanza nei confronti di chi abbia commesso reati di violenza sessuale, in modo particolare nei casi di omicidio. Questo è previsto nel famoso decreto sicurezza (non parlo del decreto sicurezza *bis*).

MAGGIO. Signora Presidente, io non sono un'esperta di diritto internazionale e quindi alzo le mani. L'osservazione sulla revoca della cittadinanza nasce dall'esperienza. Vede, noi facciamo tantissimi ammonimenti; credo che siamo forse la questura numericamente più attiva da questo punto di vista. Quando si fanno gli ammonimenti, l'emissione dell'ammonimento viene comunicata anche alla prefettura, perché lo comunichi alla Presidenza della Repubblica nei casi di coloro che hanno fatto domanda per la cittadinanza e che sono in attesa.

Mi risulta che in questi casi la richiesta di cittadinanza *in itinere* venga bloccata. Questa cosa agita moltissimo tutta la comunità degli stranieri, perché si è sparsa la voce. Abbiamo notato che questo è un deterrente fortissimo, tant'è che abbiamo tante richieste di revoca degli ammonimenti, con la motivazione che devono prendere la cittadinanza. Quindi la proposta della revoca della cittadinanza agli stranieri è determinata dal fatto di aver notato che effettivamente questo è un deterrente fortissimo per gli stranieri; mi fermo qui, perché sul diritto internazionale non posso certo intervenire. Per quanto riguarda il fatto che la persona violenta non sia italiana, è vero che gli italiani sono forse anche più violenti, su questo non c'è dubbio.

PRESIDENTE. In termini di numeri, le violenze sessuali vengono commesse forse più dagli italiani che dagli stranieri.

MAGGIO. I femminicidi sono commessi, nella stragrande maggioranza dei casi, da italiani; quindi non c'è assolutamente una prevalenza di stranieri. Però ciò è anche sintomo di mancata integrazione in una cultura, perché la violenza di genere è un fenomeno di cultura ed è esclusivamente una questione di testa. È cultura, cultura nostra; anche noi, tra i nostri concittadini, abbiamo situazioni di cultura bassa, in questo senso, e dobbiamo prenderne atto.

Per quanto riguarda invece la domanda della Presidente, bisogna distinguere tra le denunce e gli ammonimenti. Le denunce vengono fatte dalle donne, quando non ne possono più, quando è il momento dell'ultima

spiaggia, cioè quando la situazione ha superato il limite. Invece gli ammonimenti nel 90 per cento dei casi vengono fatti su segnalazione, a seguito di interventi dei Carabinieri o di volanti della Polizia per liti domestiche e a seguito di certificati medici del pronto soccorso. Il 90 per cento degli ammonimenti per violenza domestica avviene a seguito di interventi di volanti della Polizia o dei Carabinieri e di referti del pronto soccorso.

VANNI. Signora Presidente, la previsione dell'arresto a seguito dell'allontanamento è una misura che va ragionata; è evidente che non si può prevedere una misura così aspra senza una cornice delittuosa. Però si ricorderà che, nel caso di evasione dagli arresti domiciliari, la Polizia giudiziaria interviene e arresta il soggetto; ovviamente c'è un reato a monte, altrimenti il soggetto non sarebbe agli arresti domiciliari. Allora si potrebbe ragionare sull'ipotesi di criminalizzare la condotta di chi viola l'allontanamento d'urgenza disposto dalla Polizia giudiziaria, stabilendo che la violazione del provvedimento comporti la pena prevista per il delitto di evasione, consentendo anche l'arresto in flagranza. Si dovrebbe pertanto criminalizzare quel comportamento; è chiaro che ciò impone delle riflessioni, perché sarebbe tendenzialmente un *unicum* giuridico. Considerate però che non poter intervenire in alcun modo, se non segnalando al giudice per le indagini preliminari l'atteggiamento di certe categorie di persone meno inclini a recepire un precetto dell'autorità di Polizia, rende di fatto più complessa la gestione del fenomeno. È chiaro che questo aspetto è complesso. Su come arrivano le denunce è stato già risposto. Anche per noi vale questa cosa. Gli atti persecutori sono trasversali anche nei primi momenti, proprio perché non necessariamente si conosce o si convive con il persecutore.

I maltrattamenti in famiglia rappresentano la parte terminale; la malattia arriva ad essere quasi incurabile quando c'è la denuncia diretta della persona offesa. Diversamente, una grossa mano la danno i Pronto soccorsi con la trasmissione dei certificati; al riguardo c'è una grandissima sensibilità che consente a noi e all'Autorità giudiziaria di attivare la macchina di tutela.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, vorrei ringraziare i nostri auditi per il loro contributo. Ero consulente ministeriale ai tempi della stesura della legge n. 119 del 2013, quindi ne conosco la storia ed anche i punti di forza e di debolezza. Le leggi dimostrano infatti alcuni elementi di fragilità nel momento in cui vengono applicate. Le vostre proposte, in realtà, potrebbero anche rappresentare uno schema di modifica ed integrazione del testo vigente.

C'è però una curiosità che volevo porre all'attenzione: nei casi di cronaca, purtroppo frequenti, di donne che vengono uccise e che avevano presentato numerose denunce, la domanda rabbiosa e ricorrente è come possa essere accaduto. L'impianto c'è, l'aspetto cautelare c'è, seppur con le debolezze che avete indicato, meno curato è ciò che avviene dopo, quando la persona ha scontato la sua condanna ed esce, ma quello

è un altro discorso. Ci si chiede – ed io personalmente non so rispondere – come mai, cosa si inceppa nel meccanismo, nel momento in cui la persona viene uccisa e si scopre che aveva denunciato tante volte. Ci si chiede cosa è mancato, cosa si è bloccato; se c'è un nodo, cosa si può fare in termini di modifica della legge per scioglierlo?

MAGGIO. Signor Presidente, vorrei rilevare che ogni caso è a sé; si deve quindi esaminare caso per caso. L'impianto delle leggi grosso modo è esistente. Di solito, il 90 per cento degli eventi tragici deriva da una mancata consapevolezza del rischio che si corre, perché spesso si legge che il responsabile era stato colpito dal divieto di avvicinamento. Ricordo però che il divieto di avvicinamento è un foglio di carta. Vi è una mancata consapevolezza, soprattutto da parte della vittima, della pericolosità del rischio che corre. Quella persona, infatti, se noi ci riflettiamo, è stato l'uomo che ha amato, con cui ha convissuto; la vittima nel 90 per cento dei casi non pensa mai che possa effettivamente verificarsi un evento tragico. Ha paura, ma è difficile e soprattutto c'è, a mio avviso, una mancata consapevolezza del rischio effettivo. Altre volte invece il rischio c'è; ad esempio, nel caso avvenuto a Vicenza l'altro ieri, la signora si era portata dietro l'amico perché aveva paura. La persona però ha ammazzato tutte e due. In quel caso non vi era stata denuncia, bisognava chiamare i Carabinieri. Nei casi in cui la denuncia c'è stata, o non è andata avanti, e allora bisogna capirne le ragioni, che cosa si è inceppato, oppure vi è stata una mancata consapevolezza del rischio effettivo che si correva.

Ricordiamo soprattutto che il divieto di avvicinamento è un foglio, non è una barriera. Del resto il nostro è un ordinamento giuridico di diritto, è difficile poter fare il processo alle intenzioni. Spesso non ci sono gli elementi per poter mettere in galera la persona prima. Come si fa a prevedere? Oppure devono esserci già state minacce gravissime per cui si poteva arrestare e non è stato fatto. Sono casi rari. Il processo alle intenzioni, nel nostro ordinamento, non è concesso. E meno male.

VANNI. Vorrei provare a ribaltare la prospettiva. Bisogna parlare di problemi, perché se essi si fossero già risolti non saremmo qui a parlarne e noi, di sicuro, non esisteremmo!

Non si può sapere per una persona che viene colpita, quante ne sono state salvate e, quindi, misurare la funzionalità di questo complesso *corpus* di norme è complicato. Io non sono in grado di farlo. Forse, davvero, bisognerebbe porsi il problema di provare a misurarlo. Però, anche stamattina, se ne è parlato ai telegiornali; il problema è quindi tutt'altro che risolto. Allora, siccome stiamo parlando di problemi, nei casi in cui ci sono state non solo denunce, ma anche delle segnalazioni e quindi, si sono portate a conoscenza le autorità di Polizia o quelle giudiziarie di un fatto e avviene un decesso, c'è stato un difetto nell'*assessment*, nella valutazione del rischio.

Noi siamo chiamati a questo. I carabinieri e le forze di polizia in generale, quando ricevono una segnalazione, devono fare una valutazione del

rischio. Se quella persona viene uccisa, è stata fatta un'errata valutazione del rischio. Come si risolve? Il codice rosso anti violenza, in effetti, si propone con il disegno di legge in discussione di implementare i corsi di addestramento specifico per gli operatori di polizia, e io credo che se ne esca in questo modo. Ci sono infatti vari criteri di misurazione, più o meno certificati. Ricordo che esiste lo *Spousal assault risk assessment* (SARA) che sulla base di una serie di fattori consente – ovviamente con un margine di errore che purtroppo è ineliminabile – all'operatore di polizia di affermare che c'è un rischio mortale o no, e se c'è il rischio mortale, sfido qualsiasi operatore di polizia a non catapultarsi nell'ufficio del pubblico ministero e chiedere un provvedimento di fermo, adottarlo lui stesso, oppure intervenire in altro modo, specialmente nelle realtà parcellizzate della nostra penisola in cui c'è ancora la possibilità di avere un rapporto più stretto tra organi di polizia e cittadinanza. Ciò in una città grande è forse più complesso, ma noterete che questi episodi avvengono in modo trasversale nei Paesi così come nelle città metropolitane. Quindi, se c'è un problema di valutazione del rischio, secondo me, la formazione è il punto di forza.

PRESIDENTE. Possiamo ringraziare i nostri auditi.

Vorrei dire ai fini del verbale, che dopo una verifica degli uffici, abbiamo esaminato la storia su cui è tornato il senatore Alfieri, inerente il provvedimento di revoca della cittadinanza, che dopo il provvedimento di conversione è rimasto soltanto per reati gravissimi, come quelli di terrorismo. Mi permetto in questa sede di esprimere una mia personale opinione, affermando più di una riserva sulla possibilità di arrivare a questo tipo di provvedimento. Abbiamo sottolineato in più di una circostanza che anche sotto il profilo costituzionale sarebbe un provvedimento abnorme. Volevo rilevare questo aspetto ai fini del verbale.

Ringraziamo ancora gli auditi per il contributo offerto ai lavori della nostra Commissione.

Audizione del Presidente del Tribunale di Milano, dottor Roberto Bichi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno prevede ora l'audizione del presidente del Tribunale di Milano, dottor Roberto Bichi, che ringraziamo per la sua presenza, scusandoci per il fatto di aver dovuto convocare e sconvocare l'audizione, in relazione ai lavori dell'Assemblea, il cui andamento non dipende da noi. Desidero ringraziarlo, soprattutto, perché possiamo immaginare quanto il Presidente di un Tribunale tanto importante e tanto grande sia oberato di lavoro. Per noi è però particolarmente prezioso avere una carrellata dei rappresentanti dei principali Tribunali del Paese, per capire come viene affrontata in sede giudiziaria la vicenda della violenza e in modo particolare quella della violenza di genere.

Abbiamo affrontato già il tema con altri presidenti di Tribunale ed è inutile nascondere in questa sede che lo abbiamo fatto mostrando particolari perplessità rispetto ad alcune sentenze, senza però volere minima-

mente aderire alla scuola di pensiero secondo cui le sentenze devono essere scritte dal popolo, sull'onda di un sentimento popolare. C'è però più di una perplessità per il fatto che il comune sentire sia davvero molto distante dall'esito finale di varie sentenze, più volte riviste nei diversi gradi di giudizio, quindi anche con pareri differenti nel corso dell'*iter* giudiziario. Dunque, la domanda di fondo, che abbiamo rivolto agli altri presidenti di Tribunale auditi, era volta a capire perché accada una cosa del genere, per verificare (essendo la nostra una Commissione d'inchiesta) se esistano o meno dei *vulnus*, che determinano esiti dal nostro punto di vista lontani da una giustizia di buon senso. Quindi le chiedo se ci sono questi *vulnus* e se in qualche modo ci può aiutare a evidenziarli, con particolare riguardo all'aspetto della specializzazione e della formazione degli operatori e a quanto essa sia possibile in Tribunali come quello di Milano, che è certamente una realtà diversa rispetto a quella dei Tribunali più piccoli: sappiamo infatti che l'esperienza di Milano, da tanti punti di vista, come quella di Roma per altri punti di vista, è all'avanguardia. Le chiedo dunque come si è potuto fare un percorso in questo senso, sostanzialmente fondato sulla sensibilità di chi lo intraprende, ma reso possibile anche dal fatto che ci sono state delle opportunità, che il Tribunale di Milano ha saputo cogliere. Le chiedo quindi quale indirizzo suggerisce e quale sia la strada da perseguire, in linea con una consapevolezza che crediamo sia ormai diffusa, soprattutto nel Consiglio superiore della magistratura (CSM), che continua a supportare un percorso di formazione, di specializzazione o comunque di sensibilità di tutta la magistratura sul tema.

Cedo dunque la parola al nostro audito.

BICHI. Desidero ringraziare la Commissione per l'invito che mi è stato rivolto e che mi onora. I temi da trattare sono tanti e cercherò di sintetizzare il più possibile quello che ho elaborato assieme ai miei collaboratori e che ho trasfuso nella relazione, che depositerò agli atti, insieme ad una chiavetta USB, contenente alcuni precedenti che possono essere interessanti per la Commissione.

Passiamo dunque a parlare di cosa si è fatto nel Tribunale di Milano. Il discorso parte qualche anno fa e da una scelta di fondo volta alla specializzazione di tutto il Tribunale. Abbiamo infatti 30 sezioni, 15 civili e 15 penali, e tutte hanno una specializzazione. Per quanto riguarda le materie trattate, che possono essere di interesse per la violenza di genere e i relativi interventi giurisdizionali, nel civile vi sono due sezioni che si occupano una di famiglia e l'altra di tutele e, quindi anche dell'approccio nei confronti dei soggetti deboli e dei minori; inoltre due sezioni penali si occupano prevalentemente – hanno anche la competenza di altre materie, che sono però davvero minoritarie – e in esclusiva dei reati di violenza di genere o, comunque, compiuti nei confronti di soggetti deboli. Si tratta di sezioni, formate da sei magistrati e da un presidente.

Questa scelta risponde a un'esigenza di carattere generale, perché anche nel campo penale è necessaria una specializzazione: le altre sezioni sono specializzate nei reati economici, in quelli contro la pubblica ammi-

nistrazione e di criminalità organizzata. La specializzazione comporta sicuramente una conoscenza migliore del fenomeno e una conoscenza più adeguata anche delle modalità di approccio alla parte lesa e agli imputati di questa tipologia di reati. Vi sono infatti delle costanti, che impongono uno studio, anche da un punto di vista psicologico, della tecnica dell'interrogatorio o nella valutazione della pena. Si tratta quindi di una scelta ottimale, da cui non si può tornare indietro. I problemi maggiori si pongono per la specializzazione dell'ufficio GIP-GUP. Se si specializza per i reati di genere, si deve specializzare anche per gli altri: non si può infatti creare un gruppo separato, rispetto a 40 GIP, senza una specializzazione. Quindi, introdurre criteri di specializzazione rigida, vuol dire introdurre criteri di specializzazione anche per altre residue materie. Il dubbio che c'è sempre stato, nell'ambito del Tribunale di Milano – ed è anche il mio dubbio – è il seguente: la Procura è suddivisa per dipartimenti, se specializziamo anche l'Ufficio di GIP e poi abbiamo la specializzazione del dibattimento, forse si crea una catena troppo separata per singole materie e troppo chiusa: non parlo solo per i reati di genere, ma ad esempio per i reati economici. Dunque il mantenimento di una rotazione, quantomeno nello snodo fondamentale del GIP, per gli altri tipi di reato, deve esserci. Riguardo ai reati di genere stiamo studiando l'ipotesi di specializzare quantomeno un gruppo di giudici per gli incidenti probatori, per approfondire le varie problematiche (es. tecniche di escussione). Comunque sino ad ora non abbiamo avuto problemi di gestione.

Per capire quali sono gli effetti di questa specializzazione, ho portato alcuni dati numerici. Forse siete già stati inondati di numeri, quindi non sto a ripeterli, ma posso indicare l'andamento dei processi per questi reati, che diversamente dagli altri non sono in diminuzione. Faccio dunque un confronto rapidissimo. I reati di maltrattamenti, nell'anno giudiziario 2016-2017, sono stati 1.400, quelli di *stalking* 768 e quelli di violenza sessuale, nei suoi vari approcci, sono stati 589. L'anno dopo non si è andati meglio, anzi, tanto che i maltrattamenti aumentano a 1.713, i reati ai sensi dell'articolo 612-bis (*stalking*) sono saliti a 968 e le violenze a 535. Insieme all'avvocatura, che ha mostrato anch'essa molta attenzione, abbiamo cercato di fare delle analisi su questi dati: i risultati sono allegati alla relazione che ho depositato. In questa sede posso citare rapidamente alcuni rilievi, che possono essere importanti. Con riferimento a tutti questi processi, il 55 per cento degli imputati è italiano e il 45 per cento è straniero. Le parti offese sono per il 56 per cento italiane e, quindi, non c'è grande distanza e disomogeneità. Per quanto riguarda la situazione giudiziaria degli imputati, il 46 per cento non ha precedenti penali e molti accusano delle dipendenze: il 30 per cento ha dipendenza da alcool, il 14 per cento da droghe e il 2 per cento da gioco.

Può essere interessante vedere che si tratta di reati (violenza sessuale e *stalking*) in cui c'è una relazione fra vittima e imputato molto frequente. In linea generale, abbiamo il 32 per cento di separati o divorziati e quindi di *ex partner*, e il 55 per cento di sposati o conviventi, quindi con un legame attuale. Non viene applicata nessuna misura cautelare nel 67 per

cento dei casi; mentre gli strumenti della custodia cautelare oppure dell'allontanamento dalla casa familiare vengono applicati complessivamente intorno al 31-32 per cento dei casi. Un rilievo che può essere interessante è che la percentuale di condanne a livello dibattimentale è pari al 68 per cento, che è molto alto, in quanto negli altri gruppi di specializzazione c'è una percentuale molto più bassa.

PRESIDENTE. Si parla solo di violenza o anche di femminicidio?

BICHI. Questo è un dato generale.

ALFIERI (PD). I dati del 55 e del 45 per cento sono comunque relativi al fatto che il 45 per cento è in base alla popolazione straniera?

BICHI. No.

ALFIERI (PD). Quindi il dato va letto diversamente, se non sbaglio.

BICHI. La percentuale è sugli imputati, quindi sulla divisione degli imputati, così pure le parti lese. Comunque ho allegato questi dati, tra i quali ci sono delle scomposizioni anche più interessanti.

Parlavo della specializzazione dei giudici e soprattutto della necessità di interventi che accompagnino questo processo in modo idoneo (ciò dipende ormai, come sapete meglio di noi, da obblighi internazionali e da scelte legislative). Abbiamo iniziato, diversi anni fa, con delle linee guida per l'ascolto dei soggetti minori di età e delle vittime comunque vulnerabili. Furono predisposte due stanze per l'ascolto separato (questo è stato il primo passo), che sono utilizzatissime da tutti gli uffici del tribunale, sia civili che penali. Il secondo passo, che ancora viene chiamato protocollo sperimentale (sebbene sia del 2015, quindi è un protocollo definitivo) è stato molto utile: è quello relativo all'accoglienza delle vittime vulnerabili di violenza di genere. Abbiamo predisposto una stanza accogliente. Il tribunale di Milano, pur così grandissimo e mastodontico, nel suo progetto iniziale non prevedeva nessuna stanza per l'attesa dei testimoni; questa è l'unica stanza che c'è nel tribunale per l'attesa delle parti lese o dei testimoni. Abbiamo inoltre predisposto un meccanismo di accoglienza al momento dell'accesso nel tribunale, con l'accompagnamento della parte nella stanza di attesa e poi da questa sala di attesa nell'aula di udienza. Questo meccanismo, che comporta un notevole impegno di risorse, verrà ora esteso; noi utilizziamo soprattutto i tirocinanti (che hanno seguito un corso e una preparazione specifica) per l'accompagnamento di tutte le vittime di reato. Non mi riferisco soltanto alle vittime di violenza di genere, ma anche, quando ce n'è la necessità, alle altre tipologie di vittime, quando vi può essere una vittimizzazione secondaria o comunque l'incontro fra l'imputato e la parte lesa può destare delle tensioni. Stiamo partecipando da anni al cosiddetto «Patto per la città» con gli enti locali e le strutture regionali, proprio per creare un sistema di informazione, di ac-

compagnamento e di aiuto per le vittime di questi reati. È un'attività che svolgiamo a prescindere da queste tipologie di reato; ad esempio la svolgiamo da molti anni per quanto riguarda le direttissime. I tossicodipendenti, arrestati spesso per reati comuni, nell'ambito del tribunale, con la cooperazione delle ASL e del Comune, trovano un luogo di immediato approccio e contatto per essere instradati su sistemi di recupero. Dovrebbero essere varate fra poco delle linee guida di contatto fra i vari uffici giudiziari relativamente ai reati di genere tramite l'istituzione di una rete, perché uno dei problemi più importanti è quello della conoscenza e di mettere in comune le informazioni. Nel corso delle cause di separazione o di divorzio possono emergere dei fatti di violenza morale, a prescindere dalla violenza fisica nei confronti dei figli; questi fatti vengono trattati e conosciuti e ci può essere la necessità di una reciproca comunicazione con la procura della Repubblica e il tribunale per i minori. Quindi stiamo operando per creare una rete che sia effettiva, funzionale e immediata. Questi sono gli interventi che abbiamo adottato.

Come detto, fra le criticità operative vi è la necessità di creare una certa specializzazione. La Presidente prima ha fatto riferimento alle qualità umane e alle capacità professionali dei giudici. Questo problema si pone anche nell'ambito delle sezioni specializzate, nel senso che poi vi sono delle sensibilità o delle capacità di approccio nei confronti della vittima o dell'imputato che sono diverse; ma questo dipende dalla qualità soggettiva. Uno dei problemi, in caso di specializzazione, è quello relativo alla mobilità dei giudici; mi riferisco sia alla mobilità esterna verso altri uffici che alla mobilità interna imposta dal limite di permanenza decennale in una medesima sezione. Dopo dieci anni il giudice deve andarsene dalla sezione che occupa (specializzata o no); quindi c'è una necessità di rinnovo. Spesso, quando ci sono coincidenze di trasferimento di giudici e di permanenza decennale in periodi vicini, si crea un rinnovo che può creare determinati problemi. È un problema organizzativo al nostro interno, ma a legislazione permanente non c'è nulla da fare, nel senso che un giudice non può rimanere per più di dieci anni nella medesima sezione.

Da un punto di vista procedimentale, i presidenti delle sezioni che si occupano di queste materie insistono molto sulla carenza di un completo sistema di comunicazioni e avvisi alla vittima, cioè alla persona offesa. Viene prevista soltanto la comunicazione alla vittima relativa all'applicazione della misura cautelare, ma nel corso del processo possono avvenire infiniti episodi che hanno invece una forte rilevanza per la parte lesa, dall'applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza alla cessazione o al cambiamento della misura cautelare. La parte lesa dovrebbe essere costantemente portata a conoscenza dell'*iter* della posizione dell'imputato. Credo che il disegno di legge sul cosiddetto codice rosso, in via di approvazione, estenda tali obblighi; questo è un aspetto molto positivo.

Un altro aspetto riguarda i tempi di trattazione. Dalle statistiche che ho allegato si può notare che, ad esempio, nell'ambito del tribunale di Milano, la specializzazione consente di rispettare una cadenza abbastanza ac-

cettabile. Il problema è però relativo ai processi con l'imputato detenuto. Il termine per la custodia cautelare è di sei mesi, ma spesso questi sei mesi non sono sufficienti, perché due mesi sono assorbiti semplicemente dalla citazione per direttissima e i quattro mesi che rimangono a volte non sono sufficienti, perché magari le istruttorie sono molto difficili e complesse, con un numero di testi notevole. Se nel codice rosso, come si prevede, c'è un aumento delle pene edittali, ciò porterà il periodo di fase cautelare a un anno invece che a sei mesi: ciò è positivo. Attualmente, quando avviene la scarcerazione o la cessazione della misura cautelare per decorrenza dei termini, si può applicare soltanto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, che è poca cosa. Purtroppo questi sono reati in cui c'è una progressione, nel senso che ci sono vicende in cui la pendenza di denuncia o di processi per maltrattamento o per *stalking* può degenerare anche nell'uccisione della vittima; per cui tali misure possono essere insufficienti. Abbiamo poi il problema dell'individuazione della vittima vulnerabile. Cerco di sintetizzare per rimanere nei tempi. Sappiamo tutti che l'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale prevede e definisce la vittima vulnerabile, facendo riferimento a situazioni soggettive e oggettive.

Da qui deriva tutto un meccanismo processuale a protezione della vittima per evitare la vittimizzazione secondaria; si stabilisce ad esempio che deve essere ascoltata in una certa maniera e che non può essere risentita. È una qualifica che ha importanza sia per l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, sia per quanto riguarda la gestione della parte. Chi decide però che una vittima è vulnerabile? È questo il problema che il codice non risolve. È l'autorità procedente e, quindi, inizialmente l'approccio è quello della polizia giudiziaria e della procura.

Quando poi il processo passa ad una seconda fase di fronte al Gip e al dibattimento, la gestione della definizione di vittima vulnerabile passa ad altro organo e possono esserci non dico contraddizioni, ma questioni da affrontare. Ad esempio, quando in dibattimento emerge che un soggetto è particolarmente vulnerabile per problemi psicologici, che cosa si fa? Ci sono degli aspetti che forse potrebbero essere affrontati con un approccio più scientifico e meno empirico, attraverso analisi specializzate sin dall'inizio di una determinata situazione.

Un aspetto che mi viene sottolineato di grande rilievo è quello dell'arresto in flagranza di reato per i reati di maltrattamenti.

La giurisprudenza della Corte di cassazione in tal caso è pacifica, nel senso che non si può ritenere giustificato un arresto in flagranza di reato sulla base, semplicemente, della denuncia della parte lesa che chiama la polizia perché si è verificata un'aggressione. Sempre, chi ha aggredito non si fa trovare e, quindi, non c'è la possibilità di un arresto in flagranza. Fra l'altro, c'è anche la necessità di acquisizione di elementi che possano dimostrare che l'episodio fa parte di una serie di maltrattamenti.

L'indicazione che ho recepito ed esposto e su cui alcuni magistrati insistono è quella di consentire l'arresto differito di quarantotto ore, come nel caso di episodi che avvengono in manifestazioni pubbliche.

Ciò comporterebbe la possibilità di acquisire elementi, di intervenire sempre in tempo e, forse, di evitare un fenomeno che nella realtà è un po' paradossale. Quando infatti avvengono questi episodi violenti, chi viene separato, portato via da casa e recluso in un altro ambiente è la vittima, che viene portata in una residenza protetta; l'arresto immediato dell'aggressore potrebbe invece evitare questo paradosso. Per quanto riguarda l'allontanamento dalla casa familiare, il problema è relativo ai controlli. Sostanzialmente, verificiamo che è una misura poco efficace.

Nel processo penale il momento centrale è la valutazione del rischio di reiterazione del reato e, quindi, di pericolosità dell'imputato per l'adozione di misure cautelari. Il giudice si deve muovere sulla base di parametri che sono poi quelli soliti indicati dal codice, che fanno riferimento all'articolo 133 del codice penale e, quindi, alla presenza di precedenti e di ulteriori elementi di pericolosità. Si tratta di un criterio insufficiente. Molte volte abbiamo soggetti che possono essere pericolosi, ma incensurati: sono reati con una motivazione soggettiva molto forte. E come si fa, allora, a capire la pericolosità o no con riguardo soltanto ai parametri giuridici tradizionali? Il rischio della non corrispondenza della valutazione fatta su questi parametri rispetto alla pericolosità concreta dell'imputato c'è.

È un problema importante. Un'indagine tecnica e peritale sulla pericolosità comporta probabilmente di lambire ed oltrepassare il divieto stabilito dall'articolo 220 del codice di procedura penale che vieta qualunque perizia che riguardi il carattere, la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Non ci troviamo spesso in presenza di cause patologiche, legate alla materia psichiatrica, ma in situazioni subculturali, che non potrebbero essere oggetto di una valutazione seguendo l'interpretazione rigida del citato articolo. Ci sono quindi degli aspetti da valutare.

Profili estremamente importanti, che stanno dando un esito positivo, sono quelli legati all'ampliamento del codice antimafia allo *stalking* e alle misure di prevenzione.

Milano ha una sezione specializzata in misure di prevenzione, presieduta fra l'altro da un magistrato che, nel passato, si è occupato molto, quando era alla procura della Repubblica, di reati di genere; è molto sensibile alla materia e nutre per essa un forte interesse. È uno strumento che si sta dimostrando praticabile e utile.

La legge prevede, all'articolo 612-*bis* del codice penale soltanto il reato di *stalking*. Vedo che in alcuni casi si fa ricorso a tale misura per maltrattamenti e violenza, applicando l'articolo 4, comma 1, lettera c), del codice antimafia, che rinvia all'articolo 1 e fa riferimento a soggetti che hanno una loro «generica» pericolosità. Si fa quindi ricorso alla pericolosità generica e non a quella qualificata espressamente prevista. Certo, se ci fosse una previsione espressa nella normativa, quantomeno sui maltrattamenti, potrebbe essere molto positivo.

Il rapporto tra procedimento penale e procedimento di prevenzione è un tema molto complesso. Possiamo dire sinteticamente che sia sulla base

della giurisprudenza della Corte di cassazione, sia delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'assetto trovato è quello di una coesistenza, anche in parallelo, tra il procedimento penale e il procedimento di prevenzione, con la possibilità di utilizzare gli accertamenti, anche se non oggetto di una sentenza passata in giudicato in sede penale, come fonte di prova qualificata. Quindi anche le sentenze non definitive di primo grado riguardanti episodi di violenza possono essere recuperate come elementi di prova e indicazione di fatti certi nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Per quanto concerne il trattamento dell'autore del reato, l'aspetto fondamentale è quello della sottoposizione a programmi di riabilitazione, della presa di coscienza degli aspetti problematici, facendo seguire il soggetto da strutture esterne. Abbiamo una previsione esplicita nel sistema carcerario, nel quale questi aspetti sono espressamente previsti. Ciò è possibile in sede di procedimento di prevenzione e sicurezza e può essere un elemento utile ai fini della valutazione della pericolosità, dell'emissione o modifica delle misure cautelari. L'ingiunzione terapeutica o comunque la sottoposizione a tali strutture è spesso oggetto di richiesta da parte della questura in sede di proposizione di misure di prevenzione e di sicurezza.

Nello stesso tempo è oggetto di eccezione di incostituzionalità da parte dei difensori delle parti, che non vogliono essere sottoposte a queste misure, in quanto prospettano spesso, nei procedimenti di prevenzione, che si tratta di misure al di fuori di una struttura sanzionatoria rispondente all'articolo 13 della Costituzione.

Venendo al dunque, ho qui con me tutto lo svolgimento delle questioni di costituzionalità, che sono sempre state respinte da parte del Tribunale e non sono state rimesse alla Corte costituzionale. Il dato fondamentale è quello della volontarietà dell'accettazione di queste procedure, perché l'articolo 32 della Costituzione prevede obbligatoriamente il consenso alla sottoposizione a misure che hanno carattere sanitario o che comunque comportano delle cure. Pertanto, laddove non c'è un'adesione, non viene emessa l'ingiunzione terapeutica e proprio per questo tutte le questioni di costituzionalità sono state disattese, nel presupposto che queste ingiunzioni vengono applicate soltanto in presenza di consenso. Il consenso che viene dato a queste terapie e agli impegni, che devono essere seguiti, sono tra i pochi elementi che sono presi in considerazione per la valutazione dell'imputato, ai fini del riconoscimento di benefici di carattere sanzionatorio, ovvero, detto in parole povere, per la determinazione della pena e delle attenuanti generiche. Le attenuanti generiche sono concesse in casi rarissimi. Non ho una statistica rigida, perché non ho fatto in tempo a farla fare, ma, valutando «a campione», vedo che sono sempre respinte, perché vi è un atteggiamento di completa negazione o di sottovalutazione da parte degli imputati della gravità del comportamento. Questi sono tipi di reato in cui, a prescindere dalla negazione della responsabilità, la condotta viene sempre qualificata in maniera riduttiva dall'imputato o, in caso di violenza, si sostiene che c'era il consenso e quindi la disponibilità. Quello dell'imputato è un tipo di approccio sempre auto-giu-

stificativo o comunque riduttivo rispetto al fatto di rispondere per maltrattamenti o per *stalking*. Pertanto questo è già un elemento che induce alla negazione delle attenuanti generiche. Quando c'è, invece, un atteggiamento collaborativo, di riconoscimento e di sottoposizione alle ingiunzioni terapeutiche e c'è anche l'impegno al risanamento effettivo del danno, questi due elementi vengono recuperati per la giustificazione delle attenuanti generiche.

Sulla determinazione della pena, vedo che non si parte mai dal minimo: constato che c'è dunque un atteggiamento abbastanza rigoroso.

Nella mia relazione non l'ho scritto, ma i miei giudici hanno sottolineato, che tutto si acquieta un po' nel giudizio di appello. La risposta giudiziaria e sanzionatoria è importante perché ha anche una funzione necessariamente repressiva e indirettamente educativa, anche se questi fenomeni si strutturano nell'ambito di un quadro culturale e subculturale, che non può essere risolto a livello giudiziario.

Da quel che mi è stato comunicato, vedo che la Commissione si occuperà degli aspetti di prevenzione e che viene messo un particolare accento anche sui messaggi di odio. Proprio l'altro giorno, durante la presentazione di un libro sul diritto all'informazione e sulla possibilità di intervento del giudice sui *social media* e sui messaggi d'odio, si denunciava proprio la mancanza di strumenti giuridici per un effettivo intervento repressivo, perché il nostro sistema riguarda tutti i messaggi che circolano ed è calibrato sulla libertà di stampa, sull'articolo 21 della Costituzione e su una prudenza estremamente e giustamente molto forte nei confronti dell'intervento del giudice, il quale non può adottare misure repressive o censorie nei confronti della stampa. Si pone però il problema di trovare una tutela effettiva per le parti che vengono esposte, in una dimensione globale, a questi attacchi d'odio, con una reiterazione continua.

PRESIDENTE. Dichiaro aperto il dibattito.

ALFIERI (PD). Ringrazio il nostro audito, per il suo intervento molto articolato. Per quel che riguarda i numeri che ha citato a proposito del numero dei reati di molestie, *stalking* e violenza, mi sembra di capire che il *trend* sia in aumento e se ne è parlato anche nelle audizioni precedenti. Possiamo comprendere quali possano essere le dinamiche, ma vorremmo capire, dal suo punto di vista, se ciò è dovuto a un sistema che diventa sempre più efficiente – sentivo parlare di alcune sezioni appositamente dedicate, che conosco per contiguità territoriale, e del lavoro molto specializzato che si fa – oppure se, da un punto di vista sociale, ci sono delle dinamiche cui prestare attenzione in modo particolare. Si tratta infatti di un tema estremamente delicato. Penso che, culturalmente, oggi ci sia un terreno più favorevole ed una donna si sente più rassicurata nell'andare a denunciare e iniziare un percorso di questo tipo. Ritengo infatti che rispetto al passato ci sia più attenzione da parte dei media e da parte del sistema giudiziario e degli inquirenti. Vorrei però capire se avete anche

dei dati, che indicano che, da un punto di vista sociale, il numero di questi reati stia crescendo.

Vorrei rivolgere anche una seconda domanda, riguardante il tema dell'arresto differito, che, in maniera analoga a quanto succede per la violenza negli stadi o nelle manifestazioni pubbliche, darebbe più spazio e strumenti alle Forze di polizia, a chi indaga e a voi in generale, come sistema. Il tema dell'allontanamento è stato posto anche nell'audizione precedente e si potrebbe parlare in proposito di un buco normativo, perché la mancanza di sanzioni ben individuate e chiare rende più debole quello strumento. Le chiedo dunque se auspica l'introduzione di un sistema di sanzioni articolato e, se così non fosse, le chiedo per quali motivi ciò sarebbe sconsigliato. Lo definisco infatti un buco normativo, ma magari ci sono delle motivazioni che hanno portato a decidere diversamente: non avendo una formazione giuridica, le chiedo degli elementi in più, da questo punto di vista.

CONZATTI (*FI-BP*). Mi unisco ai ringraziamenti per l'intervento del nostro auditore e ho due questioni da porre. In primo luogo gli chiedo se può darci qualche elemento in più sul patto per la città. Nell'audizione precedente abbiamo sentito parlare di un metodo sperimentale, che viene usato nella Provincia autonoma di Trento, che viene mutuato dall'Inghilterra, ovvero il metodo Scotland e dunque vorremmo capire come in altre Regioni si sta affrontando il tema della valutazione del rischio e il tema della rete di protezione.

L'altra questione che intendo porre riguarda il tema della rieducazione degli uomini maltrattanti, per capire quali soluzioni giuridiche ci siano per renderla cogente, anche in una fase precedente alla detenzione, non immaginando questi come strumenti terapeutici-sanitari, ma come percorsi di rieducazione culturale. È un'ipotesi, su cui desidero sentire il parere del nostro auditore.

PRESIDENTE. Rivolgo al nostro auditore una domanda che avevo fatto anche agli altri presidenti, in modo particolare al presidente del Tribunale di Torino e di Palermo. Ci è stato segnalato che l'ordine degli psicologi di Milano ha fatto un protocollo un po' standardizzato, utilizzabile soprattutto dai consulenti e dai tecnici d'ufficio nelle cause di separazione. Si tratta di linee-guida che vengono seguite dai consulenti tecnici chiamati dal giudice nelle cause di separazione. In queste linee-guida non si entra moltissimo nella differenza (anzi, quelli che ce l'hanno segnalato ci dicono che non vi si entra proprio), cioè non si lavora per distinguere in maniera puntuale e precisa i casi di conflitto dai casi di violenza.

La distinzione tra conflitto e violenza sembra che abbia difficoltà ad emergere, soprattutto in sede civile. Questo diventa uno degli elementi che poi genera, ad esempio nelle pratiche di affidamento dei figli, il tentativo, da parte dei consulenti prima e del magistrato poi, di un affidamento condiviso nell'interesse del minore, o comunque di incontri nei quali i due soggetti debbano mantenere una relazione nell'interesse dei figli.

Questo avviene perché si identificano troppo spesso quei casi come mero e «semplice» conflitto (ovviamente «semplice» tra virgolette, perché può essere anche un conflitto di tipo patologico), senza distinguere il conflitto dalla violenza. Vorrei sapere se secondo lei, in base alla sua esperienza di magistrato, questo è un *vulnus* oppure è un'esagerazione da parte di chi ce l'ha segnalato. Ciò peraltro richiama la Convenzione di Istanbul, secondo la quale bisogna invece distinguere, perché nei casi di violenza non si fa mediazione, mentre i casi di conflitto sono un'altra storia. Peraltro noi abbiamo una storia dell'alienazione parentale che purtroppo sembra essere una pratica abbastanza diffusa nei tribunali, anche al netto del disegno di legge Pillon.

BICHI. La prima domanda, relativa all'allontanamento, è molto importante. Si tratta di un metodo che non è granché efficace (vi ho fatto cenno anche prima). Si potrebbe fare un parallelismo con un'altra misura, che ha una sua efficacia: gli arresti domiciliari. In caso di violazione degli arresti domiciliari c'è una sanzione temuta, perché comporta il ripristino di determinate misure. Non possiamo adottare lo stesso meccanismo, perché siamo su un grado inferiore; però la semplice prima violazione dell'allontanamento, potrebbe essere accompagnata da forme di coercizione della libertà personale molto più forti, che attualmente non ci sono. Se una persona viene allontanata, perché c'è pericolo che reiteri la violenza, e questa persona si riavvicina alla vittima, si potrebbe anche prevedere l'arresto o altre misure coercitive; invece adesso non succede niente di efficace. Sicuramente ci vuole qualcosa che renda forte l'ordine di allontanamento, perché altrimenti questo rimane un mezzo debole.

Sulle percentuali non mi azzardo nell'analisi, perché si toccano aspetti che possono essere veramente sensibili e che possono portare a una visione diversa. Sta di fatto che tra gli imputati per reati di maltrattamento vi è obiettivamente un'alta percentuale di stranieri, non c'è la stessa proporzione tra stranieri e cittadini sul totale della popolazione. Qui c'è un delicatissimo problema: ciò induce a una visione positiva, perché vuol dire che le parti lese straniere hanno il coraggio di denunciare, consentendo al fenomeno di emergere statisticamente.

Le parti lese straniere si rivolgono per una quota importante al pronto soccorso degli ospedali e non nascondono qual è la causa, permettendo l'inizio di un procedimento penale; si rivolgono a delle reti di ausilio o direttamente alla Polizia giudiziaria. Questo è un fatto estremamente positivo, perché favorisce l'emersione di determinati fenomeni che non ci si può nascondere. Mi riferisco ad una visione della donna particolarmente sottomessa nell'ambito familiare, da parte di determinate culture, che viene respinta dalla donna stessa. Non so se l'aumento percentuale può essere rapportato a una presenza di questo tipo di famiglie straniere e di culture specifiche o ad altri fenomeni (non mi azzarderei su questo). Vorrei però sottolineare questo aspetto positivo di emersione e di rifiuto di atteggiamenti culturali che per noi sono ormai inaccettabili e che probabilmente sono più presenti in determinati ambiti. Un'analisi sulle percentuali

deve sicuramente essere molto attenta, perché è facile prendere degli abbagli in questi settori e anche perché purtroppo vediamo che i femminicidi sono fenomeni che preesistono a tutti i problemi di immigrazione e sono una nostra particolarità molto forte.

PRESIDENTE. È nella cultura italiana.

BICHI. Esatto; quindi su questo starei attento. Però devo dire che l'appoggio delle donne straniere sulle reti di aiuto è molto forte.

PRESIDENTE. Forse le donne di origine italiana possono avere più difficoltà a denunciare le violenze domestiche.

BICHI. È un fatto importante.

Per quanto riguarda il «Patto per la città», voglio essere molto esplicito. Ormai credo che quasi tutti i tribunali si dedichino a fare protocolli, linee guida, eccetera; poi bisogna vedere operativamente cosa c'è dietro. Questo Patto per la città era nato a Milano diversi anni fa, credo con la Presidente Pomodoro.

L'operatività di queste reti si sostanzia in una forte attivazione dei servizi sociali da parte del Comune e di associazioni volontarie di aiuto alle donne. A Milano c'è una forte rete di queste associazioni, che a volte sono in concorrenza fra loro, e che hanno un referente nel Comune. Quale può essere l'intervento dei tribunali e degli uffici giudiziari in queste reti? Questo è il tema fondamentale su cui stiamo lavorando. Prima ho fatto riferimento alla necessità di mettere in rete tutto, a livello conoscitivo e informativo. Il tentativo che proprio in questi mesi stiamo cercando di fare e che dovrebbe essere in attuazione a breve è il seguente: il tribunale metterà a disposizione degli spazi dove verrà realizzato un ufficio informativo sui meccanismi giuridici, rivolto ai cittadini – parti lese.

Non si tratterà quindi di aiuto psicologico, perché non siamo in grado di farlo e non è nostro compito, ma di un'informazione su quali sono i diritti e quindi le possibilità. Molto spesso abbiamo infatti dei livelli di conoscenza pari a zero (separazioni, divorzi, richieste di ingiunzione, eccetera). Per quanto riguarda ciò che esula dal nostro lavoro, si cercherà di mettere in contatto queste persone con dei soggetti esterni all'amministrazione giudiziaria, stabilendo un collegamento operativo e informativo con il Comune e le reti esistenti. Al di là di questo, è molto difficile che possiamo operare. Abbiamo delle buone reti informative per favorire la conoscenza delle residenze di protezione, ma in questo caso è soprattutto la procura che si collega direttamente con il Comune e che segnala queste situazioni. Noi come tribunale arriviamo ben dopo, ma comunque c'è questa possibilità di accesso.

Per quanto riguarda la concretizzazione del Patto per la città, ora recupereremo anche il rapporto con Rete Dafne, che però non è facilissimo, perché Dafne ha una sua cultura; essa ha origine a Torino e porta queste sue esperienze a Torino e Firenze. Milano ha delle esperienze molto im-

portanti e stratificate nel tempo, di aiuto alle donne. Questo è il dato fondamentale. Un aspetto che invece compete a noi è il percorso di assistenza e di aiuto all'interno del processo che stiamo cercando di realizzare.

Per quanto riguarda i percorsi di riadattamento culturale da rendere obbligatori, l'obbligatorietà è molto difficile da prevedere ed impossibile da introdurre a legislazione vigente. Non so, inoltre, quanto possa essere efficace il recupero culturale e psicologico senza collaborazione della parte. Lo stimolo ad intraprendere percorsi rieducativi è sempre collegato a una valutazione premiale. Mi rendo conto che è molto difficile e bisogna essere molto prudenti. Non è che chi fa violenza continuativamente, fa un corso e tutto finisce!

PRESIDENTE. Al massimo si può avere un beneficio penitenziario.

CONZATTI (*FI-BP*). Dal punto di vista carcerario c'è e l'abbiamo visto anche nella relazione della Commissione femminicidio della precedente legislatura. Si immaginava prima, nel senso che è lì il momento più delicato. Non lo immaginavo abbinato a provvedimenti quale l'ammoneamento; quali potrebbero essere le vie?

BICHI. Il parallelismo a cui ho accennato prima – forse non sono stato chiaro – era sulle direttissime e, quindi, su soggetti arrestati per reati comuni. Viene proposto subito, in definitiva, in sede di prima udienza, un percorso alternativo alla carcerazione. Se il soggetto partecipa ad un percorso di recupero dalla tossicodipendenza, non c'è un seguito immediato carcerario. Questo può essere il meccanismo. Nel caso di violenza di genere, l'arrestato può veder valutata in maniera minore la sua pericolosità se, in contemporanea a questa misura cautelare, che credo sia inevitabile in una prima fase, e lungo questo periodo di costrizione della sua libertà, frequenta anche un corso. A Milano abbiamo vi sono corsi ben impostati. Se però andiamo su questa via deve essere chiaro anche chi gestisce questi percorsi. Sulla tossicodipendenza abbiamo delle esperienze ormai consolidate, tipo quella dei Servizi per le dipendenze patologiche (SERD). Pertanto procedere troppo a tentoni è pericoloso perché si tratta di reati più gravi. Non sono reati contro il patrimonio, come spesso in caso di tossicodipendenza, ma riguardano la vita e integrità di una persona.

Sui protocolli e separazioni, non voglio fare quello che dice «noi faremo, faremo», ma vorrei rilevare che ieri si è svolta una riunione della sezione famiglia, con gli psicologi e altri tecnici anche a livello universitario, per trovare delle linee-guida proprio sulle perizie, che spesso sono formulate dagli stessi giudici, o proposte dalle stesse parti, con una inadeguatezza rispetto al dato da accertare.

Lei, Presidente, ha fatto riferimento alla differenza tra conflitto e violenza. È un dato molto delicato. Facevo prima cenno alla rete fra gli uffici giudiziari; c'è una resistenza da parte dei giudici civili all'intromissione troppo forte da parte del pubblico ministero, che può intervenire in queste cause, anche se ciò è rarissimo. Mettere in rete vuol dire agevolare queste

possibilità di intervento. Già stanno discutendo: il pubblico ministero può intervenire – questo è l'approccio del giudice civile – con un'interpretazione letterale del codice, nell'ambito delle domande delle parti: tu non puoi venire...

PRESIDENTE. ... a dire quello che vuoi ...

BICHI. È questo il problema. Pertanto se le parti prospettano che esiste un conflitto, tu: pubblico ministero, non me lo puoi trasformare in una forma invece di violenza con il pericolo di introdurre procedure non richieste, che possono incidere, al di là della volontà delle parti, sulla disciplina dei loro rapporti anche rispetto ai figli. È questo il nodo fondamentale.

PRESIDENTE. Però dovrebbero farlo.

BICHI. Io descrivo la situazione. Anche io ho qualche dubbio. Lasciamo anche spazio per assestamenti negli equilibri familiari in sede di rottura. Io faccio il giudice, non ci sono qui pubblici ministeri, e ritengo che dare troppo potere ai pubblici ministeri, anche nell'introdursi nella regolamentazione...

PRESIDENTE. Si arriva però a volte alla circostanza che di fronte a una sentenza addirittura di primo grado in sede penale...

BICHI. Dobbiamo superare questa situazione.

PRESIDENTE. Si può addirittura ignorare. E si arriva anche in quel caso all'affido condiviso. È una cosa che grida vendetta.

BICHI. Grida vendetta e infatti risolviamo con l'acquisizione di aspetti che devono essere conosciuti da tutti i giudici potenzialmente interessati, anche perché ciò semplifica i lavori.

PRESIDENTE. Al netto, facciamo proprio che il pubblico ministero non intervenga nella causa civile, già il perito...

BICHI. Noi facciamo un meccanismo di collegamento anche con il tribunale per i minori. Questa rete ci deve essere e la stiamo creando. Non pensiamo di affidare però a un soggetto esterno – il pubblico ministero – la tutela di ogni equilibrio familiare perché può creare seri problemi. Nella riunione di ieri si discuteva fra giudice civile e pubblico ministero, nel senso che quest'ultimo può intervenire nell'ambito delle domande che gli pongono le parti.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Bichi per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 13,15.

